

**Bologna,**

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili dell'Emilia Romagna

Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro  
dell'Emilia Romagna

Confagricoltura  
C.I.A - Confederazione Italiana Agricoltori  
Coldiretti  
CNA  
Confesercenti  
ANCIT  
ANCOT  
INT  
LAPET  
LAIT  
INRL  
L.A.I. CASARTIGIANI  
CONFCOMMERCIO  
CAAF C.G.I.L. Emilia Romagna  
A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani  
U.N.A.P.P.A.  
SERV.E.R CISEL SRL  
SOCIETA' CENTRO SERVIZI SRL  
CAF UIL

e, per conoscenza, Coordinamento degli Ordini dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
dell'Emilia Romagna

Consulta dei Consigli Provinciali dei  
Consulenti del Lavoro dell'Emilia Romagna

**OGGETTO: Procedura sospensione delle deleghe di pagamento "Modello  
F24" – art. 37, commi 49-ter e 49-quater D.L. n. 223/2006**

Com'è noto, la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta in  
compensazione, tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi,  
rappresenta un metodo evoluto ed efficiente per risolvere i rapporti creditori e  
debitori tra i contribuenti e gli enti impositori, in quanto consente ad entrambi di

regolare rapidamente le diverse partite contabili, nel rispetto del principio di integrità.

Allo scopo di consolidare l'indubbia utilità dell'istituto della compensazione, nel corso degli anni sono state introdotte procedure di controllo preventivo (es. per i crediti IVA, imposte dirette e per alcuni crediti d'imposta derivanti da agevolazioni), per arginare gli abusi rilevati in sede di controllo successivo.

In particolare, il comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentino profili di rischio.

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 195385 del 28 agosto 2018, sono stati individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre al controllo ed è stata definita la procedura per sospenderne l'esecuzione, ai fini della verifica del corretto utilizzo del credito.

Il comma 49-quater dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, stabilisce che, qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter, i crediti indicati nei modelli F24 si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro la fine del periodo di sospensione.

Inoltre, il medesimo comma 49-quater prevede che:

- con comunicazione da inviare al contribuente, è applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4713;
- qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate;

- l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della suddetta sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
- l'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Ciò posto, si comunica che nel corso del mese di giugno, l'Agenzia ha previsto una serie di implementazioni delle suddette procedure di controllo delle compensazioni che potrebbero comportare la sospensione di alcuni F24 che presentano profili di rischio.

Detta sospensione viene comunicata al soggetto che ha inviato il modello F24 (intermediario o contribuente) tramite apposita ricevuta che, oltre ad indicare il periodo di sospensione, riporta anche l'indicazione della Direzione Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla quale richiedere assistenza.

Si invitano pertanto codesti Ordini/Associazioni a trasmettere le eventuali richieste di assistenza, unitamente alla documentazione giustificativa della bontà della compensazione sospesa, attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata indicando nell'oggetto "Sospensione F24".

Si rammenta inoltre che durante il periodo di sospensione può essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia.

Confidando nel consueto spirito di collaborazione, si pregano codesti Ordini/Associazioni di assicurare la massima diffusione della presente.

Cordiali saluti

Il Direttore Regionale  
Rossella Orlandi  
*(firmato digitalmente)*